II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(95/C 84/06)

COM(94) 674 def. — 95/0009(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che la Commissione e l'IME riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, ai fini del raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;

considerando che l'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui al predetto articolo 109 J stabilisce che il grado di stabilità dei prezzi raggiunto dagli Stati membri risulta dal tasso d'inflazione misurato mediante l'indice dei prezzi al consumo calcolato su base comparabile; che gli indici dei prezzi al consumo esistenti non sono stabiliti su una base direttamente comparabile;

considerando che la Comunità europea e in particolare le sue autorità finanziarie e monetarie debbono poter disporre regolarmente e tempestivamente di indici dei prezzi al consumo per comparare i tassi d'inflazione nel contesto macroeconomico e internazionale, distinti da quelli utilizzati per fini nazionali e microeconomici;

considerando che l'inflazione è un fenomeno che si manifesta in tutte le forme di transazioni commerciali, compresi gli acquisti di beni capitali, gli acquisti pubblici, il costo del lavoro e gli acquisti effettuati dai consumatori; che per una piena comprensione del processo inflazionistico, all'interno dei paesi membri della Comunità europea e tra di essi, occorre disporre di una serie di statistiche, di cui gli indici dei prezzi al consumo costituiscono un elemento essenziale;

considerando che indici dei prezzi al consumo comparabili possono essere prodotti in luogo di o in aggiunta a indici dei prezzi al consumo analoghi, già prodotti o che saranno prodotti in futuro dagli Stati membri;

considerando che la produzione di indici comparabili comporterà costi che saranno sostenuti in parte dalla Commissione e in parte dagli Stati membri;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo è un compito che può essere svolto efficacemente soltanto a livello comunitario; che alla raccolta dei dati e al calcolo di indici dei prezzi al consumo comparabili provvederanno gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale;

considerando che, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, è necessario disporre di un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea nel suo insieme;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE [1], ha espresso un parere favorevole sul progetto di regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire una statistica comunitaria dei prezzi al consumo, secondo le modalità qui di seguito definite:

[1] GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

1) Ogni Stato membro produce un indice dei prezzi al consumo comparabile, qui di seguito denominato «indice dei prezzi al consumo armonizzato dello Stato membro» (IPCA).

2) La Commissione (Istituto statistico delle Comunità europee, qui di seguito denominato Eurostat) produce, sulla base degli IPCA degli Stati membri, un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea, qui di seguito denominato «indice dei prezzi al consumo europeo» (IPCE).

3) La Commissione (Eurostat) produce, sulla base degli IPCA degli Stati membri senza deroga di cui all'articolo 109 K del trattato CE, un indice dei prezzi al consumo per l'Unione monetaria europea, qui di seguito denominato «indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria» (IPCUM), fintanto che tali deroghe sussistono.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto i prezzi reali dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei singoli consumatori e le corrispondenti quantità effettivamente acquistate a tal fine.

Articolo 3

Requisito di comparabilità

Gli IPCA sono considerati comparabili se riflettono esclusivamente le differenze che esistono tra i paesi nelle variazioni dei prezzi e nelle abitudini di consumo. Gli IPCA che differiscono in conseguenza di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non sono considerati comparabili. La Commissione (Eurostat) definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le regole da seguire per ottenere IPCA comparabili, in particolare quando la differenza tra l'effetto di un concetto, un metodo o una procedura determinati sulla variazione annua dell'IPCA per l'insieme delle voci e l'effetto delle loro alternative è superiore allo 0,1 %.

Articolo 4

Calendario e deroghe

1. Le misure necessarie per ottenere indici dei prezzi al consumo comparabili sono attuate progressivamente, secondo le seguenti fasi:

a) *Fase I:*

Entro il marzo 1996 la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, produce, ai fini della relazione di cui all'articolo 109 J del trattato («criteri di convergenza»), una serie provvisoria di indici dei prezzi al consumo per ciascuno Stato membro. Tali indici sono interamente basati sui dati utilizzati per il calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo già esistenti, ma con le seguenti modifiche:

i) sono escluse le abitazioni occupate dai proprietari;

ii) sono esclusi i servizi sanitari e scolastici;

iii) sono escluse talune altre voci non considerate o trattate in modi diversi da alcuni Stati membri.

b) *Fase II:*

L'IPCA è calcolato ad iniziare dal gennaio 1997 e fornisce stime delle variazioni dei prezzi relative a un periodo di riferimento comune dell'indice. Sono inoltre fornite stime delle variazioni dei prezzi per i dodici mesi precedenti il gennaio 1997 e per i mesi successivi.

c) *Fase III:*

Entro il gennaio 1998 gli Stati membri attuano l'insieme delle misure di cui all'articolo 13.

2. Se necessario, la Commissione (Eurostat) può, su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione dell'Istituto monetario europeo, concedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, per un periodo di durata non superiore ad un anno, qualora il sistema statistico dello Stato membro relativo ai prezzi al consumo richieda, per l'applicazione del presente atto giuridico, adattamenti significativi.

Articolo 5

Informazioni richieste

Le informazioni richieste in pratica sono quelle relative ai prezzi e ai valori dei beni e dei servizi che rientrano nel campo d'applicazione, di cui occorre tener conto per ottenere IPCA comparabili, secondo la definizione di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Osservazione

I dati relativi ai prezzi e alla ponderazione utilizzati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti direttamente mediante indagini effettuate da unità statistiche [regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (1)] o ricavati indirettamente

(1) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

da altre fonti, a condizione che gli IPCA che ne risultano rispondano al requisito di comparabilità di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Fonti

Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete.

Articolo 8

Frequenza

1. L'IPCA è calcolato ogni mese.

2. I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente al requisito di comparabilità, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile.

3. I coefficienti di ponderazione dell'IPCA sono aggiornati con una frequenza sufficiente a soddisfare il requisito di comparabilità.

Articolo 9

Produzione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti, per produrre l'IPCA per le categorie dettagliate elencate nell'allegato I (con gli adattamenti necessari ai fini della costruzione di IPCA comparabili), secondo metodi, procedure e formule che garantiscono, secondo la procedura di cui all'articolo 14, la conformità al requisito di comparabilità.

Articolo 10

Trasmissione dei risultati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati di cui all'articolo 9 entro i trenta giorni successivi alla fine del mese civile a cui gli indici si riferiscono.

Articolo 11

Pubblicazione

L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM e i corrispondenti sottoindici per una serie di categorie comprese tra quelle di cui all'articolo 9 sono diffusi in mutua cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) e sono pubblicati entro i cinque giorni lavorativi successivi al periodo di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Controllo della qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni, ivi compresi i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 aventi carattere riservato, che consentono di valutare la conformità al requisito di comparabilità e la qualità degli IPCA.

Articolo 13

Consultazione

1. Le disposizioni d'attuazione del presente regolamento, ivi comprese le misure di adattamento agli sviluppi economici e tecnici, sono stabilite dalla Commissione (Eurostat), previa consultazione del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio e dell'Istituto monetario europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 14.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono limitate a quelle che non comportano per alcuno Stato membro l'impiego di risorse supplementari rilevanti, a meno che gli Stati membri interessati vi acconsentano o a meno che la Commissione (Eurostat) si assuma i due terzi dei costi supplementari per i primi due anni di attuazione.

Articolo 14

Procedura

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto sulle misure da adottare. Il comitato emette il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in parola. Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Al momento delle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri verrà attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non dovessero essere conformi al parere emesso dal comitato, tali misure verranno immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Revisione

La Commissione (Eurostat) riesamina il presente regolamento previa consultazione dell'Istituto monetario europeo, e in particolare l'applicazione del requisito di comparabilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore, quindi entro i due anni successivi.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE DEI CONSUMI INDIVIDUALI IN BASE AI QUALI SARANNO DETERMINATI GLI INDICI ELEMENTARI DELL'IPCA

1. PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO

1.1. **Prodotti alimentari**
1.1.1. Pane e cereali
1.1.2. Carne
1.1.3. Pesce
1.1.4. Latte, formaggio e uova
1.1.5. Oli e grassi
1.1.6. Frutta
1.1.7. Ortaggi, escl. patate e altri tuberi
1.1.8. Patate, manioca e altri tuberi
1.1.9. Zucchero
1.1.10. Marmellate, miele, cioccolato e dolciumi
1.1.11. Sale, spezie, salse e prodotti alimentari n.c.a.

1.2. **Bevande** (1)
1.2.1. Caffè, tè, cacao
1.2.2. Altre bevande non alcoliche
1.2.3. Bevande alcoliche

1.3. **Tabacco**

2. ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

2.1. **Articoli d'abbigliamento**
2.1.1. Materiali per l'abbigliamento
2.1.2. Indumenti
2.1.3. Altri articoli e accessori d'abbigliamento
2.1.4. Riparazione e locazione di indumenti

2.2. **Calzature**
2.2.1. Scarpe e altre calzature
2.2.2. Riparazione di calzature

3. ABITAZIONE, ACQUA, GAS, ELETTRICITÀ E ALTRI COMBUSTIBILI

3.1. **Affitti lordi** (2)
3.1.1. Affitti realmente pagati dai locatari (3)
3.1.2. Affitti imputati delle abitazioni occupate dai proprietari
3.1.3. Altri affitti reali o contabili

3.2. **Manutenzione corrente e riparazione di alloggi**
3.2.1. Prodotti per la manutenzione corrente e la riparazione di alloggi
3.2.2. Servizi per la manutenzione corrente e la riparazione di alloggi

3.3. **Altri servizi connessi all'alloggio**
3.3.1. Smaltimento dei rifiuti e servizi igienici
3.3.2. Assicurazione dell'alloggio
3.3.3. Distribuzione dell'acqua

3.4. **Gas, elettricità e altri combustibili**
3.4.1. Elettricità
3.4.2. Gas
3.4.3. Combustibili liquidi
3.4.4. Altri combustibili

4. MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E MANUTENZIONE CORRENTE DELLA CASA

4.1. **Mobili, articoli d'arredamento e decorazione, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni**
4.1.1. Mobili, articoli d'arredamento e decorazione
4.1.2. Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
4.1.3. Riparazione di mobili, articoli d'arredamento e decorazione, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

(1) Consumo a domicilio.

(2) Esclusi gli affitti imputati degli alloggi occupati dai proprietari.
(3) Distinguere gli affitti dei privati e quelli degli enti locali.

4.2. **Articoli tessili per la casa**

4.3. **Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici e apparecchi simili, compresi gli accessori e le riparazioni**
4.3.1. Elettrodomestici
4.3.2. Apparecchi per la casa non elettrici
4.3.3. Riparazione di apparecchi per la casa

4.4. **Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa**

4.5. **Utensileria e attrezzature per la casa e per il giardino**
4.5.1. Grandi utensili
4.5.2. Piccoli utensili e accessori vari

4.6. **Articoli e servizi per la manutenzione corrente della casa**
4.6.1. Articoli non durevoli per la casa
4.6.2. Servizi domestici
4.6.3. Servizi per la casa, esclusi i servizi domestici

5. SANITÀ

5.1. **Prodotti medicinali e farmaceutici, apparecchi e materiale terapeutico**
5.1.1. Medicinali
5.1.2. Altri prodotti farmaceutici
5.1.3. Apparecchi e materiale terapeutico

5.2. **Servizi medici e paramedici non ospedalieri**
5.2.1. Prestazioni di medici
5.2.2. Odontoiatria
5.2.3. Analisi mediche
5.2.4. Prestazioni di ausiliari medici
5.2.5. Altri servizi non ospedalieri

5.3. **Servizi ospedalieri**
5.3.1. Servizi ospedalieri di base
5.3.2. Servizi medici prestati ai degenti
5.3.3. Analisi mediche per i degenti
5.3.4. Servizi di ausiliari medici prestati ai degenti
5.3.5. Pasti e bevande serviti ai degenti

5.4. **Servizi di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni**
5.4.1. Servizi privati di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni
5.4.2. Servizi pubblici di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni

6. TRASPORTI

6.1. **Acquisto di veicoli**
6.1.1. Acquisto di automobili
6.1.2. Acquisto di cicli e motocicli

6.2. **Spese di esercizio dei mezzi di trasporto personali**
6.2.1. Pezzi di ricambio e accessori
6.2.2. Carburanti e lubrificanti
6.2.3. Manutenzione e riparazioni
6.2.4. Altre spese di esercizio dei mezzi di trasporto personali

6.3. **Servizi di trasporto**
6.3.1. Trasporti urbani
6.3.2. Trasporti interurbani
6.3.3. Traslochi e deposito mobili

7. RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA (1)

7.1. **Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni**
7.1.1. Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
7.1.2. Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici
7.1.3. Apparecchiature informatiche
7.1.4. Altri beni durevoli ricreativi e culturali
7.1.5. Giochi e giocattoli; attrezzature per lo sport, il campeggio e le attività ricreative all'aperto
7.1.6. Supporti per la registrazione di immagini e di suoni
7.1.7. Giardinaggio e animali di compagnia
7.1.8. Riparazione di apparecchi e accessori per attività ricreative e culturali

7.2. **Servizi ricreativi e culturali**
7.2.1. Servizi ricreativi e culturali collettivi
7.2.2. Altri servizi ricreativi e culturali

7.3. **Giornali, libri e articoli di cancelleria**
7.3.1. Libri
7.3.2. Giornali e stampati vari
7.3.3. Articoli di cancelleria e per disegno

8. ISTRUZIONE

8.1. **Servizi di istruzione**
8.1.1. Istruzione prescolastica e primaria
8.1.2. Istruzione secondaria
8.1.3. Istruzione universitaria
8.1.4. Istruzione di livello non definito

8.2. **Materiale didattico**
8.3. **Servizi d'istruzione ausiliari**
8.3.1. Mense scolastiche e universitarie
8.3.2. Servizi di alloggio
8.3.3. Servizi medici
8.3.4. Altri servizi d'istruzione ausiliari

9. ALBERGHI, CAFFÈ E RISTORANTI

9.1. **Ristorazione**
9.1.1. Ristoranti e caffè (2)
9.1.2. Mense

9.2. **Servizi alberghieri**

(1) La classificazione delle vacanze «tutto compreso» resta da stabilire.
(2) Distinguere i pasti e le bevande consumati all'esterno.

10. BENI E SERVIZI VARI

10.1. **Igiene personale**
10.1.1. Parrucchieri e istituti di bellezza
10.1.2. Articoli elettrici per l'igiene personale
10.1.3. Altri articoli per l'igiene personale, articoli da toletta

10.2. **Effetti personali n.c.a.**
10.2.1. Gioielli, orologi
10.2.2. Altri effetti personali

10.3. **Comunicazioni**
10.3.1. Servizi postali
10.3.2. Telefono e telegrafo

10.4. **Servizi sociali**
10.4.1. Assistenza sociale con alloggio
10.4.2. Assistenza sociale senza alloggio

10.5. **Servizi finanziari n.c.a.**

10.6. **Altri servizi n.c.a.**

Proposta modificata di regolamento del Consiglio sui diritti versati all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1)

(95/C 84/07)

COM(95) 27 def. — 94/0220(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 febbraio 1995)

In seguito al parere del Parlamento europeo, adottato il 19 gennaio 1995, nella proposta iniziale della Commissione [COM(94) 0167] è inserito un nuovo articolo formulato come segue:

Articolo 1 bis

1. L'Agenzia, nel suo progetto di bilancio annuale elaborato in vista del progetto preliminare di bilancio della Commissione, indica le previsioni delle entrate derivanti dai diritti per l'esercizio finanziario successivo, separatamente dalle spese globali previste e dall'eventuale contributo comunitario.

2. Le entrate eccedentarie derivate da tali diritti sono destinate a ridurre il contributo comunitario.

(1) GU n. C 398 del 31. 12. 1994, pag. 20.